



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori TORRI e MURA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2008**

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge concerne la posizione degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, dopo aver compiuto il proprio dovere con dedizione e impegno durante la vita militare.

Obiettivo del provvedimento è quello di riconoscere a tali ufficiali e sottufficiali una promozione a titolo onorifico come forma di riconoscimento morale, senza produrre alcuna variazione nello *status* giuridico degli interessati e in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza, come chiaramente stabilito dall'articolo 4.

Esistono precedenti in materia, posto che il Parlamento italiano ha esaminato ed approvato in passato leggi che hanno disposto promozioni oltre il grado massimo previsto per i ruoli di appartenenza delle singole categorie del personale militare.

Il presente disegno di legge si distingue per il fatto di contemplare delle limitazioni per l'accesso al privilegio, riducendo significativamente coloro che potrebbero beneficiarne.

In base alle disposizioni dell'articolo 2, verrebbero infatti promossi al grado superiore soltanto coloro che non hanno mai riportato durante gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di «inidoneità all'avanza-

mento»; siano stati giudicati negli ultimi dieci anni della loro carriera con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media»; non siano incorsi in provvedimenti penali tali da provocare la sospensione dal servizio; e non abbiano usufruito di altre promozioni concesse a titolo onorifico.

Si tratta, in sostanza, di dare un segnale meritocratico, tra l'altro suscettibile di dispiegare effetti positivi anche sul personale militare ancora in servizio, che potrebbe considerare il varo di questo provvedimento come un incentivo a migliorare la qualità delle prestazioni offerte alle Forze armate ed al Corpo della Guardia di finanza.

La promozione verrebbe concessa con decreto dal Ministro della difesa, a richiesta degli interessati, a questo scopo tenuti ad indirizzare apposita domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il Ministro della difesa provvederebbe a concedere la promozione entro sei mesi dall'avvenuta ricezione della domanda, fermo restando il suo potere di revocarla con apposito decreto qualora da verifiche risulti che il beneficiario fosse privo dei requisiti richiesti.

Attesa la rilevanza morale degli interessi tutelati, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge, da cui non discenderebbero nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, collocati in congedo assoluto, è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

### Art. 2.

1. Gli ufficiali e sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

*a)* siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria;

*b)* non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

*c)* siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» negli ultimi dieci anni di servizio;

*d)* non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

*e)* non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato, ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

## Art. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

## Art. 4.

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-tributivo.

## Art. 5.

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Il Ministro, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte il beneficiario risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.